

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
XI SETTORE

n. 170/1 del 10 LUG. 2019

OGGETTO: MODICA SUMMER FEST – ACQUISIZIONE SPETTACOLO MR RAIN -
VOLI AEREI E DIRITTI SIAE- IMPEGNO SPESA – CIG: Z232925B44

IL RESPONSABILE XI SETTORE

Richiamata la delibera di G.M. n. 161 del 01/07/2019, con la quale è stato approvato il programma di “Modica Summer Fest”;

Richiamata la delibera di G.M. n.169 del 09/07/2019, con la quale si dà direttiva allo scrivente di predisporre quanto necessario per l’acquisizione dello spettacolo proposto dalla BPM Concerti srl per l’artista MR RAIN, per un importo pari ad € 7.000,00 oltre IVA al 10%, ivi compreso la stipula del contratto atto a regolare i rapporti fra le parti l’Ente e l’organizzatore proponente per la realizzazione dello spettacolo;

Dato atto che questo Ente dovrà provvederà altresì, come da previsioni del contratto, alle spese di viaggio pari ad € 2.300,00 (voli aerei per 7 pax A/R), mentre per quanto riguarda il transfer si provvederà con mezzi comunali e per vitto e alloggio tramite ricerca di sponsor;

Che nel suddetto contratto è previsto il pagamento del Cachet pari ad € 7.000,00 oltre IVA al 10 % con le seguenti modalità:

- € 2.500,00 oltre IVA al 10 % entro il 10 luglio 2019 a titolo di acconto;
- la restante parte pari ad € 4.500,00 a titolo di saldo entro il 2 settembre 2019

Dato, altresì, atto che la spesa per i diritti SIAE ammonta ad € 473.12;

Atteso che per l’organizzazione del concerto, la prestazione in essere rientra tra i servizi di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la prestazione artistica unica è per sua natura infungibile e come tale inidonea ad essere oggetti di procedure comparative e pertanto si ritiene procedere all’affidamento diretto del servizio;

Preso atto che, trattandosi di fornitura di prestazioni di importo inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’artt. 36 e 32 del D.Lgs 50/2016;

Valutato che la superiore proposta rientra nel programma di iniziative estive di interesse pubblicitario e che rappresenta un beneficio anche per le attività commerciali locali e pertanto sono ritenute meritevoli di accoglimento;

Date atto, altresì, che l’importo rientra nei limiti previsti dall’Art. 36 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che per le forniture ed i servizi in economia con importi inferiori alla soglia comunitaria, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per la prestazione di servizio del presente atto, è il Z232925B44;

Preso atto della regolarità contributiva, così come da documento emesso dall'INPS/INAIL, con scadenza il 14/08/2019;

Preso Atto che il budget complessivo assegnato per l'acquisizione dell'evento MR RAIN ammonta a complessivi € 10.473,12, di cui 7.700,00 I.C. per lo spettacolo musicale, € 2.300,00 per spese voli aerei, diritti SIAE € 473,12, mentre per quanto riguarda il transfer si provvederà con mezzi comunali e per vitto e alloggio tramite ricerca di sponsor;

Visto il TUEL;


Visto il D.lgs n. 50/2016

DETERMINA



1. Di prendere atto di quanto disposto dalla G.M. con atto n. 169/2019 per l'acquisizione dello spettacolo musicale proposto dalla la BPM concerti srl per la realizzazione dello spettacolo MR. RAIN, da tenersi in data 2 agosto presso piazza Mediterraneo;
2. Di stipulare l'allegato schema di contratto, atto a regolare i rapporti tra il Comune e la BPM Concerti srl;
3. Di affidare la fornitura dei biglietti aerei all'agenzia Moruka Viaggi di Albatros srl, con sede legale a Modica in via Vittorio Veneto 8- P.IVA 0096620882, per l'importo di € 2.300,00;
4. Di impegnare il budget di spesa richiesto per l'acquisizione di cui sopra che ammonta a complessivi € 10.473,12, in quanto ad € 6.250,00 al cap. 8672 imp. n. 1378 e in quanto ad € 4203,12 al capitolo 8375 imp. n. 1379;
5. Di liquidare la somma di € 7.700, I.C. per lo spettacolo musicale, a mezzo bonifico bancario intestato a BPM Concerti C.so Europa 13 Milano – P.IVA 01733060931, previa acquisizione di fattura elettronica per l'importo totale, Banca Intesa – IBAN IT 42A0306909526100000004167, con le seguenti modalità:
 - € 2.750,00 I.C. entro il 10 luglio 2019 a titolo di acconto;
 - la restante parte pari ad € 4.950,00 I.C. a titolo di saldo, entro il 2 settembre 2019;
5. Di dare atto che la somma di € 473,12, è per spese diritti SIAE e la somma di € 2.300,00 è per biglietti aerei;
4. Di dare atto altresì al transfer si provvederà con mezzi comunali e per vitto e alloggio tramite ricerca di sponsor;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Comune di Modica, ai sensi dell'art. 23-26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
7. Dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" nel sito Amministrazione Trasparente-Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – Sottosezione I Livello Concessioni 2019- Sottosezione II livello: XI Settore".

Dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP, " che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

L'istruttore Ufficio Staff
Giovanni Cannizzaro



Il Responsabile P.O. XI Settore
Ing. Francesco Paolino



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1378/2019	05-07-2019	€ 6.250,00	8672/99	2019
1379/1-2-3-2019	05-07-2019	4.203,12	8375/99	2019

Modica, 11-07-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 IUG. 2019 al 27 IUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI SPETTACOLI

TRA

BPM CONCERTI SRL con sede in Milano, Corso Europa, 13 – P. IVA: 01733060931, in persona del suo Legale Rappresentante Sig. **MAURIZIO SALVADORI**, munito dei necessari poteri, (più avanti denominata "PRODUZIONE")

E

COMUNE DI MODICA con sede in **PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 – 97015 MODICA (RG)** P. IVA- C.F. **00175500883**, rappresentato dal Sig. **FRANCESCO PAOLINO** (di seguito denominato "PROMOTORE") codice univoco: 0000000

PREMESSO

Che la PRODUZIONE ha concluso un contratto in esclusiva relativo all'organizzazione e alla vendita di un tour per conto del gruppo artistico **MR RAIN** (qui di seguito ARTISTA)

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il PROMOTORE intende organizzare, a proprie spese, N.1 concerto del predetto ARTISTA che si terrà a **MARINA DI MODICA (RG)** presso **MODICA SUMMER FEST** in data **02 AGOSTO 2019 (L'EVENTO)** c/o **PIAZZA MEDITERRANO – MODICA RG**

La PRODUZIONE garantisce che gli ARTISTI renderanno le proprie prestazioni artistico-professionali per lo svolgimento dei suddetti spettacoli.

Il PROMOTORE prende atto che all'ARTISTA spetta la scelta esclusiva del repertorio e delle modalità di esecuzione e che alla PRODUZIONE spetta l'accettazione del luogo prescelto dal PROMOTORE per l'esibizione.

Art. 2 – COMPENSO: TERMINI E MODALITA'

A fronte del servizio reso dalla PRODUZIONE, il PROMOTORE si obbliga a corrispondere alla medesima l'importo di: **€ 7.000,00 (SETTEMILA/00)** oltre IVA 10% (più avanti il "Compenso")

Il Pagamento del Compenso dovrà essere effettuato nei seguenti termini e con le infra descritte modalità:
deve essere versata con le seguenti modalità :

- Quanto a **€ 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00) + IVA 10%** a mezzo bonifico bancario a titolo di primo acconto il **10 LUGLIO 2019**.
- Quanto a **€ 4.500,00 (QUATTROMILACINQUECENTO/00) + IVA 10%** a mezzo bonifico bancario a titolo di saldo **entro il 2 SETTEMBRE 2019 DIETRO RILASCIO DI DETERMINA COMUNALE**.

Coordinate Bancarie:

BPM CONCERTI SRL –

BANCA INTESA – IBAN:IT42A0306909526100000004167

Art. 3 – FORNITURA DI SERVIZI E ATTREZZATURE DA PARTE DEL PROMOTORE

Il PROMOTORE oltre al corrispettivo indicato all'art. 3 s'impegna a fornire, a proprie spese, alla PRODUZIONE i seguenti servizi:

- Voli aerei A/R per l'Artista e i suoi accompagnatori oltre agli extraseats necessari e bagagli in stiva
 - Transfer locali
 - Costi del rider tecnico
 - Impianto audio e luci (ledwall sul posto)
 - Backline come da nostre richieste
 - Vitto e alloggio per l'artista e tutto il suo seguito artistico e tecnico (7 pax)
- e qualsiasi ulteriore attrezzatura anche qui non specificata necessaria alla realizzazione dello spettacolo, così come verrà richiesto dall'artista con apposito elenco, di seguito denominato "rider tecnico" (che fa parte integrante del contratto). Tutte le indicazioni tecniche indicate e specificate nel rider tecnico dovranno essere rispettate con la massima precisione dal PROMOTORE.

CASO PIOGGIA:

Nel caso in cui il palco non fosse coperto e, a causa della pioggia non si potessero montare le strutture e di conseguenza non effettuare lo spettacolo, il PROMOTORE pagherà alla PRODUZIONE LE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE.

Se il concerto ha invece inizio, il PROMOTORE pagherà il 100% del corrispettivo.

E' compito del PROMOTORE reperire a proprie spese in loco un ingegnere iscritto all'albo locale che provvederà alla compilazione e preparazione di tutti i documenti necessari all'ottenimento della licenza e permesso da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, sia per quanto concerne il palco che per le attrezzature tecniche mobili dell'ARTISTA.

Art. 4 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROMOTORE

Il PROMOTORE s'impegna inoltre, fatti salvi di altri obblighi derivanti dal presente Contratto, a sostenere in proprio tutti gli ulteriori costi di organizzazione come di seguito specificato:

- locare a sue spese lo spazio adeguato per l'evento, tale spazio dovrà essere concordato con la PRODUZIONE e da questa accettato;
- pagare alla SIAE quanto dovuto nonché provvedere al pagamento delle altre tasse, imposte ed oneri eventualmente dovuti;
- fornire un adeguato servizio d'ordine;
- provvedere alle affissioni del materiale pubblicitario e pubblicizzare adeguatamente l'Evento;

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA PRODUZIONE

La PRODUZIONE, fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dal presente contratto, si impegna a:

- garantire la presenza degli Artisti **MR RAIN**, all'Evento
- fornire la grafica per la stampa dei manifesti

Art. 6 - IMMAGINE DELL'ARTISTA – DIVIETO DI RIPRODUZIONE DELL'EVENTO.

Il PROMOTORE si impegna a non utilizzare, in alcun modo ed in qualsiasi momento, il nome, l'immagine e/o il marchio dell'Artista in associazione a qualsiasi forma di pubblicità commerciale né, comunque, in altri modi indebiti, nonché ad informare immediatamente la PRODUZIONE qualora dovesse venire a conoscenza di usi indebiti da parte di terzi.

E' fatto assoluto divieto al PROMOTORE di filmare e/o registrare l'Evento, anche se le riprese vengano eseguite da soggetto terzo.

Il PROMOTORE si obbliga pertanto a non consentire e vietare l'ingresso nello Spazio ove si svolgerà l'Evento ad apparecchi fotografici, fonografici e, comunque, a qualsiasi altro apparecchio idoneo alla registrazione od alla riproduzione del suono o dell'immagine.

Atteso che i diritti di sfruttamento spettano esclusivamente all'Artista, il PROMOTORE si impegna, sin d'ora, a mettere il medesimo, in caso di richiesta, nelle condizioni ideali per

poterli esercitare.

Nessun compenso potrà, in tal caso, essere richiesto dal PROMOTORE sia alla PRODUZIONE, sia all'ARTISTA.

Art. 7 - PUBBLICITA'

Il PROMOTORE ha la facoltà di utilizzare il nome e/o lo pseudonimo artistico degli ARTISTI esclusivamente per la propaganda dello "spettacolo". La dicitura da utilizzare è la seguente:

"MR RAIN"

A tal fine il PROMOTORE effettuerà la pubblicità dell'evento tramite la diffusione del programma di Modica Summer Fest 2019 ;

Si impegna a predisporre una adeguata pubblicità allo "spettacolo" per il periodo di tempo di almeno dieci giorni precedenti la data di effettuazione dello "spettacolo" medesimo. La PRODUZIONE da parte sua si impegna a far pervenire al PROMOTORE manifesti e/o cartelloni pubblicitari, da lui richiesti, che devono essere affissi a cura e spese del PROMOTORE nel luogo dove viene tenuto lo spettacolo e nelle vicinanze. Ogni spesa o onere per la spedizione dei manifesti e/o dei cartelloni di cui al comma precedente o di altro materiale pubblicitario rimane a totale ed esclusivo carico del PROMOTORE. Il PROMOTORE si obbliga inoltre nel modo più ampio e incondizionato, a che la presenza, o il nome o lo pseudonimo o la figura dell'ARTISTA non sia utilizzata, neppure indirettamente, per forme e/o modi di pubblicità audiovisiva, fotografica, cinematografica o di qualsiasi altro genere, forma o modo. E' quindi vietato utilizzare manifesti differenti da quelli inviati dall'ARTISTA o stampare su detti manifesti il nome di chicchessia ad esclusione del PROMOTORE (il nome pubblicizzato sarà anche intestatario dei permessi SIAE e Pubblica Sicurezza e sarà il destinatario della fattura emessa dalla PRODUZIONE a fronte del ricevimento del corrispettivo concordato).

E' inoltre vietato installare sia attorno al palco che all'interno o all'esterno dell'impianto utilizzato per lo spettacolo striscioni, poster o scritte luminose o altri mezzi pubblicitari senza l'autorizzazione scritta della PRODUZIONE (vedi Art. 4)

Art. 8 - BIGLIETTO D'INGRESSO

Il permesso spettacoli della SIAE, a meno di differenti accordi tra le Parti, sarà intestato al Promoter.

Il prezzo di vendita dei biglietti di ingresso per ciascuna Rappresentazione dello Spettacolo è fissato di comune accordo fra il PROMOTORE e la PRODUZIONE E non potrà essere cambiato dal PROMOTORE.

Il prezzo di vendita sarà il seguente:

€ GRATUITO (==/00) + d.d.p.

Eventuali maggiorazioni o diminuzioni del prezzo di vendita dei biglietti, per promozioni o sconti, dovranno essere preventivamente accettate per iscritto dalla PRODUZIONE. Il numero dei biglietti omaggio è concordato in == (==) per la PRODUZIONE, posizionati nel primo settore centrale. (ove possibile)

Il PROMOTORE prende atto ed accetta che la PRODUZIONE intende riservare a TICKETONE S.p.A. il diritto di esclusiva di prevendita in modalità on - line dei biglietti di Ingresso per tutte le Rappresentazioni dello Spettacolo, ivi comprese, quindi, quelle oggetto del presente accordo. Il Promoter si obbliga, di conseguenza, a far sì che nessun soggetto diverso da TICKETONE S.p.A., compresi quelli riconducibili allo stesso Promoter, commercializzi, tramite il canale on - line, i biglietti in prevendita relativi allo Spettacolo. Fermo restando quanto precede, le parti concordano di lasciare nella disponibilità del promoter una percentuale massima del 20% sulla capienza da assegnare alle reti

distributive locali, da vendersi solamente in modalità off-line.

Il PROMOTORE dichiara di conoscere e fin da ora, comunque, accetta, tutte le condizioni riguardanti le modalità di distribuzione e vendita dei biglietti applicate da TICKETONE S.p.A., ivi compreso l'aggio di prevendita.

Il PROMOTORE si obbliga ad effettuare tutti i necessari ed opportuni controlli per verificare l'autenticità e validità dei biglietti agli ingressi, utilizzando le migliori apparecchiature del settore. E' compito del PROMOTORE controllare ed impedire che abbiano accesso al Sito persone sprovviste di biglietto o con biglietto contraffatto o, comunque, non valido.

La PRODUZIONE potrà, in ogni momento, procedere, direttamente e/o a mezzo di propri incaricati, al controllo ed alla verifica del numero di spettatori presenti in occasione di ciascuna delle Rappresentazioni dello Spettacolo. A tal fine gli incaricati della Produzione avranno la possibilità di essere presenti alle porte d'ingresso e di entrare all'interno delle biglietterie in ogni momento in cui lo ritenessero opportuno, prima, durante e dopo lo Spettacolo.

Ai fini della corretta determinazione dell'incasso, il PROMOTORE si obbliga, a richiesta, a mettere a disposizione della PRODUZIONE, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ciascuna Rappresentazione dello Spettacolo, tutti i documenti inerenti i carichi di biglietteria effettuati, nonché dei C1 derivanti da tutti i circuiti di biglietteria elettronica coinvolti, copia della fattura di pagamento della SIAE e relativa modulistica.

Art. 9 DURATA E SVOLGIMENTO DELL'EVENTO

La durata dell'Evento è stabilita dalla PRODUZIONE e, comunque non sarà inferiore ai 75 minuti. Nessuna contestazione, pertanto, potrà essere mossa dal PROMOTORE con riferimento alla durata dell'Evento né lo stesso potrà in alcun modo essere interrotto dal PROMOTORE, ad eccezione dei casi di forza maggiore. L'Artista avrà il diritto di utilizzare il volume che riterrà più opportuno nel rispetto dei limiti di legge e ciò senza che possano essere mosse eccezioni di alcuna sorta da parte del PROMOTORE.

Art. 10 - RECESSO PER IMPEDIMENTI DEGLI ARTISTI

Nel caso in cui, per qualsiasi giustificato motivo, l'Artista fosse impossibilitato a partecipare all'EVENTO, a titolo meramente esemplificativo, a causa di impegni televisivi, radiofonici, promozionali ecc. che possano accrescere la carriera dell'Artista, la PRODUZIONE dovrà unicamente rimborsare l'importo ricevuto in anticipo al PROMOTORE, il quale, a fronte del predetto avvenuto rimborso, non avrà più alcunché a che pretendere sia nei confronti della PRODUZIONE, sia nei confronti dell'ARTISTA.

Nel caso in cui l'ARTISTA, a causa delle insufficienti misure di sicurezza predisposte/adottate dal PROMOTORE, non fosse in grado di esibirsi a seguito di disordini, tumulti, agitazioni o altre simili gravi situazioni, che potrebbero far sorgere rischi per la propria incolumità, per quella dei suoi accompagnatori, nonché per i beni di sua proprietà, il PROMOTORE sarà, ogni eccezione rimossa, comunque tenuto a corrispondere alla PRODUZIONE il 100% del COMPENSO. Si consiglia pertanto la stipula di un'assicurazione per tali eventualità

Art. 11 - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLO SPETTACOLO

Nel caso in cui lo spettacolo non possa svolgersi per l'indisposizione dell'Artista, il contratto si intenderà risolto di diritto. Resta inteso che ciascuna parte sopporterà le proprie spese sino a quel momento sostenute, fatta salva la restituzione degli anticipi fino ad allora versati.

Qualora lo spettacolo non possa effettuarsi per fatto imputabile al PROMOTORE, il contratto si intenderà risolto di diritto, e la PRODUZIONE tratterrà l'anticipo precedentemente versato dal PROMOTORE.

Art. 12 - DIVIETO DI CORREZIONI E MODIFICAZIONI DEL TESTO

E' espressamente esclusa ed assolutamente non valida ogni modifica o correzione dei patti

contenuti nella presente scrittura.

Art. 13 - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI COPIA SOTTOSCRITTA DEL CONTRATTO

Il PROMOTORE si obbliga a far avere alla PRODUZIONE un esemplare del presente contratto debitamente sottoscritti entro il perentorio termine di 5 giorni dalla data apposta in calce allo stesso.

Art. 14 - AUTORIZZAZIONI PER LO SPETTACOLO

La PRODUZIONE e il PROMOTORE garantiscono di essere muniti di tutte le autorizzazioni necessarie per la effettuazione dello "spettacolo". A tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l'altra sollevata ed indenne da ogni onere o responsabilità patrimoniale che dovesse derivare in conseguenza dalla non veridicità di quanto assicurato al comma precedente.

Art. 15 - CESSIONE PRESENTE CONTRATTO

Al PROMOTORE è vietata la cessione a terzi del presente contratto, salvo approvazione scritta della PRODUZIONE.

Art. 16 - RESPONSABILITA' PER AFFISSIONI ABUSIVE

La PRODUZIONE è sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità (di ogni tipo e natura), anche e soprattutto economica qualora il PROMOTORE decida di affiggere o permetta siano affissi abusivamente i manifesti pubblicitari dello spettacolo. Sarà a carico esclusivo del PROMOTORE ogni responsabilità (penale, civile, amministrativa) onere e/o multa che vengano addebitati alla PRODUZIONE o agli ARTISTI.

Art. 17 - GRUPPO SPALLA

Nessun gruppo spalla potrà esibirsi senza l'approvazione della PRODUZIONE

Art. 18 - COMPETENZA GIUDIZIARIA

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto le parti riconoscono esclusivamente competente il Foro di Milano

Art. 19 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO

La legge regolatrice di questo contratto è quella italiana.

Art. 20 - ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI

Il PROMOTORE si impegna a rispettare tutte le condizioni menzionate nell'allegato tecnico logistico al presente contratto e alla relativa scheda tecnica.
Il rider tecnico è parte integrante del contratto.

Letto, approvato sottoscritto, in MILANO il 12/06/2019

PRODUZIONE

BPM Concerti

PROMOTORE

COMUNE DI MODICA

Ai sensi per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civ. ed in quanto occorra, le parti danno specifica approvazione delle seguenti clausole contrattuali: